

# Non convince gli avvocati la nuova colpa grave

## Giustizia

### Camere civili contrarie alla parificazione con i magistrati

**Giovanni Negri**

Va ripensata la definizione di colpa grave cui ancorare la responsabilità degli avvocati. Le modifiche che il relatore al disegno di legge, Sergio Rastrelli (Fratelli d'Italia), intende innestare nel testo del ddl che rivede i casi in cui i legali possono essere chiamati a rispondere per errori e negligenze, sono indigeribili per l'avvocatura. Mentre il provvedimento, approvato nei giorni scorsi in Aula al Senato, è stato al momento accantonato per un supplemento di riflessione, a farsi interpreti del disagio sono le Camere civili che, in una densa nota, cristallizzano le ragioni del dissenso.

Per l'Unione camere civili infatti molto meglio sarebbe tornare alla versione originaria del disegno di legge, quella approvata in commissione Giustizia. Nell'emendamento rimane il criterio di responsabilità per dolo o colpa grave, ma di quest'ultima viene introdotta una definizione che com-

#### **Contestato l'emendamento del relatore al disegno di legge sulla responsabilità**

prende: l'inosservanza manifesta e non ragionevolmente motivata della legge o del diritto Ue, l'affermazione di un fatto la cui esistenza sia esclusa in modo incontrovertibile dagli atti esaminati, la negazione di un fatto la cui esistenza risulta in modo incontrovertibile dagli atti esaminati.

Innanzitutto a essersi persa è l'esplicita esclusione da responsabilità per l'attività di interpretazione delle norme inizialmente invece prevista, ma poi a non convincere i civilisti c'è soprattutto la coincidenza tra le forme di responsabilità introdotte per gli avvocati e quelle già in vigore per i magistrati.

Nulla di più sbagliato, mettono nero su bianco le Camere civili, sia in punta di fatto sia di diritto. Quanto al primo profilo, si legge nella nota, «il giudice valuta i fatti a processo concluso e deve essere vincolato a non affermare o negare ciò che risulta incontrovertibilmente dagli atti. L'avvocato, invece, agisce durante il processo, contestando i fatti e cercando di dimostrare una versione diversa da quella della controparte: è parte, non arbitro». Limitare la sua libertà di contestazione, introducendo un concetto elastico e opinabile quello di fatto incontrovertibilmente provato, significherebbe mettere a rischio il diritto di difesa, esponendo il difensore ad azioni di responsabilità solo perché ha messo in discussione la ricostruzione dei fatti.

Quanto al diritto, la nota delle Camere civili ricorda che il giudice decide e quindi può incorrere in una manifesta violazione di legge, mentre l'avvocato argomenta e «un'argomentazione, per sua natura, esprimendo un ragionamento, un'interpretazione, non può di per sé violare la legge: può essere infondata, inconferente o persino temeraria, ma per questi casi esistono già strumenti di responsabilità (divieto di prove false, divieto di lite temeraria)». Legare la responsabilità dell'avvocato alla manifesta inosservanza della legge significherebbe limitare la sua libertà argomentativa.